Pubblicato il 07/10/2026

N. 01720/2026 REG.PROV.PRES.
N. 15633/2025 REG.RIC.

Firmato digitalmente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Bis)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 15633 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Sofia Celentano, Simona Cianfriglia, Francesca Cicala, Silvia Citro, Emanuela Ferranti, Giovanni Imperiali D'Afflitto, Annachiara La Terza, Giulia Lanati, Nino Lanciani, Salvatore Lazzara, Fabio Lucarelli, Monica Noe', Ilaria Ricciardelli, rappresentati e difesi dall'avvocato Esterdonatella Longo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per Gli Affari Europei, Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per Le Politiche di Coesione, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Liguria, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, in

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione e del Merito (di seguito MIM) - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale del personale scolastico n. 2939 del 9.10.2025 di indizione del "Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023 n. 205" nella parte in cui all'art. 4 rubricato "Requisiti di ammissione al concorso" recita "Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto per i posti di sostegno, con riferimento alle procedure distinte per la secondaria di primo o secondo grado, i candidati che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano superato i percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità conseguito ai sensi della normativa vigente o analogo titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente", non consentendo ai ricorrenti i quali si sono iscritti nell'a.a. 2024/2025 ai Corsi di Specializzazione per le Attività di Sostegno Didattico agli alunni con disabilità (X ciclo TFA Sostegno) e ne stanno frequentando i corsi - la partecipazione, con riserva di conseguimento del titolo, al concorso per i posti di scuola secondaria di primo e di secondo grado , così come invece è stato consentito, dal seguente comma 8, ai docenti iscritti ai percorsi di specializzazione più brevi, ex artt. 6 e 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, (convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2024) possono partecipare con riserva alle procedure relative ai posti di sostegno coloro che sono iscritti ai percorsi di specializzazione sul sostegno previsti dalla normativa vigente";

e nella parte in cui, essendo previsto all'art. 10, rubricato “Istanze di partecipazione: Termine e modalità di presentazione delle domande”, comma 3, che “I candidati presentano istanza di partecipazione al concorso unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso il Portale unico per il reclutamento […]”, non consente ai ricorrenti di poter indicare i requisiti in attesa di conseguimento e, pertanto, di poter procedere alla presentazione della domanda:

QUALI ATTI PRESUPPOSTI

-del D.M. n. 205 del 26.10.2023 recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno […]” nella parte in cui all'art. 3, comma 1 lettera a, rubricato “Requisiti di ammissione”, prevede che “Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Decreto Legislativo, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto, per i posti di sostegno con riferimento alle procedure distinte per la secondaria di primo o secondo grado, i candidati che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano superato i percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, o analogotitolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente” e non invece, quanto previsto al comma 8 “Al concorso di cui al presente comma possono partecipare, con riserva di conseguimento del titolo di accesso alla procedura, anche coloro che, entro il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura concorsuale, siano comunque iscritti al percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis del Decreto Legislativo e non abbiano ancora concluso l'acquisizione dei 30 CFU/CFA previsti per l'accesso al concorso. La riserva è sciolta positivamente qualora i 30 CFU/CFA siano conseguiti entro il 30 giugno dell'anno scolastico antecedente a quello della nomina a tempo determinato di cui all'articolo 18-bis, comma 4, del Decreto Legislativo”, e nella parte in cui, essendo previsto all'art. 13, comma 2 rubricato “Istanze di partecipazione ai concorsi e bandi” che “I candidati

presentano l'istanza di partecipazione ai concorsi esclusivamente a mezzo delle apposite funzioni rese disponibili nel sistema informativo del Ministero ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione" non consentiva ai ricorrenti di poter indicare i requisiti in attesa di conseguimento e, pertanto, di poter procedere alla presentazione della domanda;

nonché di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale;

NONCHÈ PER LA DECLARATORIA, ANCHE IN VIA CAUTELARE

del diritto dei ricorrenti ad essere ammessi a partecipare, con riserva di conseguimento del titolo,

alle prove concorsuali per il reclutamento del personale docente, per i posti di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi del D.D.G. n. n. 2939 del 9.10.2025 e del D.M. n. 205 del 26 ottobre 2023.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Celentano Sofia il 5/10/2026:

I. Graduatorie di merito definitive, pubblicate dai Dirigenti pro tempore degli Uffici Scolastici Regionali per il LAZIO, per la classe di concorso ADMM (sostegno I grado), con decreto prot. n. 789 del 22/06/2026 e prot. n. 886 del 6.07.2026; per il PIEMONTE con decreto prot. n. 15818 del 26/06/2026 e prot. n. 21886 del 17/09/2026 e per la LIGURIA con decreto prot. n. 1630 del 23/06/2026, per la classe di concorso ADSS (sostegno II grado) di interesse dei ricorrenti, quali atti conclusivi del procedimento per cui è causa e, comunque, nelle parti in cui tali graduatorie non contemplano il nome dei ricorrenti o lo contemplano con riserva.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza formulata con il ricorso per motivi aggiunti con cui parte ricorrente ha chiesto di poter essere autorizzata a procedere all'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami;

Visto l'elevato numero di parti controinteressate nonché le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi delle stesse;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli articoli 27 comma 2 e 49 c.p.a. autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero, nonchè degli Uffici Scolastici Regionali interessati, contenente copia del testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti e della presente ordinanza;

Ritenuto di fissare le seguenti modalità per la integrazione del contraddittorio: richiesta di pubblicazione sul sito istituzionale della resistente Amministrazione di un sunto del ricorso e dei motivi aggiunti, degli atti impugnati oltre che dell'elenco dei controinteressati, da eseguirsi nel termine perentorio di giorni 20 dalla comunicazione della presente ordinanza, pena l'improcedibilità del ricorso, con deposito della prova della pubblicazione entro il termine di 10 giorni decorrente dalla pubblicazione stessa;

P.Q.M.

Dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami del ricorso e dei motivi aggiunti nei termini e con le modalità indicate in motivazione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 6 ottobre 2026.

Il Presidente
Pierina Biancofiore

IL SEGRETARIO

N. 15633/2025 REG.RIC.